

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'elezione di una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso dei componenti appartenenti alla categoria docenti dell'organo in questione.

Art. 2

Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con anticipo di almeno 30 giorni e con proprio atto. Al provvedimento viene data la massima pubblicità anche mediante il sito web del Dipartimento.

Il dispositivo deve indicare:

- il numero degli eligendi;
- il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
- la composizione della Commissione elettorale.

Le operazioni di voto si svolgono in una unica giornata.

Art. 3

Sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni:

- risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea o laurea magistrale o alla Scuola di Specializzazione del dipartimento;
- abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto;
- non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto.
- tutti gli studenti dei Dottorati di ricerca del Dipartimento.

Possono essere eletti tutti gli studenti che, alla data delle votazioni:

- risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) all'anno accademico corrente ai corsi di studio del Dipartimento;
- gli iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale o alla Scuola di Specializzazione che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto.
- non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto;

Art. 4

Le candidature possono essere presentate singolarmente su moduli predisposti dalla Commissione Elettorale del Dipartimento.

La presentazione delle candidature deve avvenire presso la segreteria didattica o tramite email all'indirizzo indicato sul provvedimento di indizione non oltre le ore 15:00 del 20° giorno che precede la data di inizio delle votazioni (dalle ore 9:00 alle ore 15:00). Il termine è perentorio e qualunque presentazione successiva è dichiarata inammissibile dalla Commissione Elettorale del Dipartimento.

Art. 5

Le candidature, la cui conformità al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale, sono pubblicate sul sito web del Dipartimento stesso.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui è stata disposta la pubblicazione delle liste elettorali e termina 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 6

Il seggio elettorale é costituito con provvedimento del Direttore presso i locali del Dipartimento. La Commissione elettorale è composta da un presidente scelto tra i docenti, uno scrutatore e un segretario, scelti tra il personale docente o tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento stesso. Le operazioni di seggio sono valide sempre che risultino presenti almeno due componenti. In caso di impedimento o mancata presentazione del presidente il Direttore del Dipartimento provvede alla sostituzione. In caso di impedimento o mancata presentazione dello scrutatore o del segretario il presidente provvede all'integrazione del seggio.

Art. 7

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nel decreto che indice le elezioni, in modo che i seggi rimangano aperti dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

1. lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
2. il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che lo studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
3. l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
4. il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda e la matita;

La votazione può effettuarsi anche in via telematica, tramite un sistema che consenta l'espressione del voto solo agli aventi diritto e garantisca la segretezza.

Art. 8

Ciascun Dottorato elegge due rappresentanti degli studenti (*come previsto dal Regolamento sui Dottorati di ricerca*). La Scuola di Specializzazione elegge un rappresentante degli studenti.

I rimanenti rappresentanti fino al raggiungimento della quota prevista per la componente studentesca nel Consiglio di Dipartimento sono eletti dai corsi di laurea e laurea magistrale, assegnando un seggio agli studenti iscritti a corsi di studio diversi che abbiano ottenuto più voti.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza; le preferenze espresse in eccedenza sono nulle. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato. Nel caso la scheda riporti i nomi dei candidati, la preferenza si esprime tracciando una croce vicino al nome del candidato scelto.

Nelle elezioni telematiche la preferenza si esprime selezionando il nome del candidato dalla lista proposta dal modulo elettronico.

Art. 9

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto o il giorno successivo.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento con verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione Elettorale.

Il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti.

Art. 10

I ricorsi avverso le operazioni elettorali - dal provvedimento di indizione delle elezioni alla comunicazione dei risultati - possono essere presentati alla Direzione del Dipartimento nel termine di settantadue ore dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Su tali ricorsi decide la Commissione Elettorale Centrale (vedi art. 12) entro i cinque giorni successivi.

Art. 11

Il mandato elettorale cessa allo scadere del biennio accademico cui si riferiscono le elezioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'elenco dei votati appartenenti allo stesso corso di studio.

La decadenza per cambiamento di *status* non interviene nel caso in cui lo studente eletto, dopo il conseguimento della laurea di primo livello, si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello coordinato dalla Facoltà. Si intende iscritto senza soluzione di continuità ad altro corso di laurea lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello.

Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello coordinato dalla Facoltà entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di *prorogatio*, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.

Art. 12

E' istituita una Commissione Elettorale Centrale composta dai Presidenti dei CAD e dai Presidenti dei Corsi di Studio.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di decidere sugli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali entro cinque giorni dalla loro presentazione.